

COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 15.09.2016
SG-Greffe(2016) D/ 13662

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marreau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Terzo semestre successivo alla sentenza

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.




Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : Ares(2016)5236389 - 13/09/2016

IT



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE
Direttore generale

Bruxelles,
ENV.E2/CA/er/ Ares(2016)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Terzo semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio MASSARI
Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue du Maréchal, 9
B - 1040 BRUXELLES

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 9 febbraio 2016¹ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/6/2015 al 2/12/2015) era pari a EUR 33 400 000, dovuti per le 155 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 2 giugno 2016, il 23 giugno 2016, il 23 agosto 2016 e il 6 settembre 2016, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 24 delle suddette 155 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 22 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per terzo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2015 al 2 giugno 2016) ammonta a EUR 27 800 000. L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. 23200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro (Tesoreria dello Stato) la somma totale di venti sette milioni ottocentomila euro (**EUR 27 800 000**) a titolo di penalità corrispondente al terzo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2015 al 2 giugno 2016). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora di cui sopra, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012.

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Inoltre, al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i

¹ SG-Greffe (2016)D/1687.

semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente. Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1. Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.



Daniel Calleja

- Allegati:
- 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 2/6/2016 e il 23/6/2016, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre (3/12/2015-2/6/2016) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13
 - 2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del terzo semestre successivo alla sentenza (3/12/2015-2/6/2016)

ALLEGATO 1

**Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 2/6/2016, il 23/6/2016, il 23/8/2016 e il 6/9/2016
e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana
per il terzo semestre (3/12/2015-2/6/2016)
successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13
(procedura di infrazione 2003/2077)**

1. Le 198 discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi).
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006¹) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006³), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre (dal 3 dicembre 2015 al 2 giugno 2016) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota del Ministero dell'Ambiente 0011975/GAB del 31/5/2016 (trasmessa alla Commissione europea in data 2/6/2016);
- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 5503 del 23/6/2016;
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE n. 0010026 P- del 23/8/2016;
- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE n. 0010380 P- del 6/9/2016.

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che 24 discariche, sulle 198 dichiarate dalla Corte non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689, sono state regolarizzate;
- risposte alle richieste di chiarimenti da parte della Commissione per i siti di Serravalle Scrivia–La Luminosa (Piemonte), San Giovanni in Persiceto–ex sito Razzaboni (Emilia-Romagna), Campana (Calabria), Pietrapaola (Calabria), Soveria Simeri (Calabria), Falconara Albanese (Calabria) e Firmo Sciolle (Calabria).

2. Le 24 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

Per quanto concerne le 24 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate, e per quanto riguarda i relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la discarica Pennadomo-Fonte Canale (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (Determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/110 del 26/5/2016) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di una "caratterizzazione" e di una "analisi di rischio sito-specifica" – hanno effettuato una bonifica/messa in sicurezza permanente del

sito. Poiché la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006) le Autorità italiane hanno deciso di escludere questo sito dall'anagrafe dei siti inquinati che devono essere decontaminati.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la discarica San Giovanni Lipioni-Malvò (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (Determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/112 del 26/5/2016) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di una "caratterizzazione" e di una "analisi di rischio sito-specifica" – hanno effettuato una "bonifica/messa in sicurezza permanente" del sito. La documentazione fornita dalle Autorità italiane dimostra che i superamenti delle CSC per taluni analiti (solfati, boro, nitriti, nichel e manganese) sono dovuti alle caratteristiche geochimiche del sito, che danno luogo a fenomeni di "contaminazione naturale".

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Per quanto riguarda la discarica di San Salvo-Bosco Motticce (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (Determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/111 del 26/5/2016) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di una "caratterizzazione" e di una "analisi di rischio" – hanno effettuato una bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. La contaminazione rilevata nel sito non supera i livelli consentiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4. Per quanto riguarda la discarica di Monteodorisio-Cantalupo (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (Determinazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo DPC 026/114 del 26 maggio 2016) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato un "piano di caratterizzazione", a cui è seguita la "bonifica/messa in sicurezza permanente" del sito. Le Autorità italiane hanno concluso che, giacché la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana, questo sito doveva essere escluso dall'anagrafe dei siti inquinati che devono essere decontaminati.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la discarica di Campana-Pietragrossa (Calabria), la documentazione d'appoggio (Determinazione dell'Ufficio tecnico del Comune di Campana n. 4 del 13 gennaio 2016, Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE 0010026 P- del 23/8/2016 e Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE n. 0010380 P- del 6/9/2016) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una "caratterizzazione" da cui

risulta che la contaminazione non eccede i limiti posti dalla legislazione italiana e che, di conseguenza, la decontaminazione per questo sito non è necessaria.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

6. Per quanto riguarda la discarica di Firmo-Sciolle (Calabria), occorre rilevare, in primo luogo, che si tratta di una delle 14 discariche (sulle 198 dichiarate dalla Corte in violazione delle Direttive 7/442 e 91/689) contenenti **rifiuti pericolosi**.

La documentazione d'appoggio (Determinazione della Provincia di Cosenza n. 15002777 del 30 dicembre 2015) dimostra che le Autorità italiane, sulla base di una "caratterizzazione" e di una "analisi di rischio sito specifica", hanno provveduto ad effettuare la "messa in sicurezza permanente del sito". La contaminazione è di sotto dei limiti stabiliti dalla legislazione italiana (D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

7. Per quanto riguarda la discarica di Pietrapaola-Villari (Calabria), la documentazione d'appoggio (Determina dell'Ufficio tecnico del Comune di Pietrapaola n. 26 del 16 marzo 2016, Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE 0010026 P- del 23/8/2016 e Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE n. 0010380 P- del 6/9/2016) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una "caratterizzazione" e una "analisi di rischio sito-specifica" da cui risulta che la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

8. Per quanto riguarda la discarica di Soveria Simeri-Smeriglio (Calabria), la documentazione d'appoggio (Determina dell'Ufficio tecnico del Comune di Soveria Simeri n. 1 del 14 gennaio 2016, Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE 0010026 P- del 23/8/2016 e Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE n. 0010380 P- del 6/9/2016)) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una "caratterizzazione" da cui risulta che la contaminazione rilevata nel sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

9. Per quanto riguarda la discarica di Falconara Albanese-Manche (Calabria), la documentazione d'appoggio (Determinazione dirigenziale dell'Ufficio tecnico del Comune di Falconara Albanese n. 101/E del 30 maggio 2016, Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE 0010026 P- del 23/8/2016 e Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE n. 0010380 P- del 6/9/2016)) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una "caratterizzazione" e una "analisi di rischio sito-specifica" da cui

risulta che la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

10. Per quanto riguarda la discarica di San Giorgio del Sannio-Tranfaglia (Campania), la documentazione d'appoggio (Comunicazione dell'Ufficio tecnico del Comune di San Giorgio del Sannio n. 712 del 15 gennaio 2016) dimostra che la discarica in questione è stata oggetto di una "messa in sicurezza permanente" ai sensi del D. Lgs. 152/2006, completata nel novembre 2015, con regolare rilascio del provvedimento che certifica la fine delle operazioni.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

11. Per quanto riguarda la discarica S. Giovanni in Persiceto-Via Samoggia 26 (sito Razzaboni) (Emilia-Romagna), occorre rilevare, in primo luogo, che si tratta di una delle 14 discariche (sulle 198 dichiarate dalla Corte in violazione delle Direttive 75/442 e 91/689) contenenti **rifiuti pericolosi**.

Nel luglio 2013, le Autorità italiane hanno scritto alla Commissione⁴ spiegando che: a) gli interventi di decontaminazione previsti per questo sito sono stati suddivisi in tre parti; b) il primo stralcio di lavori, vale a dire la "messa in sicurezza di emergenza eseguita tra il 2007 e il 2009, ha riguardato i rifiuti industriali rinvenuti nel sito nel 2001; c) il secondo stralcio di lavori, riguardante un ulteriore quantitativo di rifiuti industriali rinvenuti nel sito nel 2010, sarebbe consistito in una "messa in sicurezza", sarebbe stato avviato nel giugno 2014 e sarebbe stato completato nel dicembre 2014; d) il terzo stralcio di lavori – relativamente ai quali le Autorità italiane non fornivano alcuna previsione di inizio e di completamento – avrebbe avuto ad oggetto i rifiuti industriali rinvenuti nel sito nel 2001, i quali, pur essendo già stati sottoposti alla "messa in sicurezza di emergenza" eseguita tra il 2007 e il 2009, richiedevano, secondo le competenti Autorità italiane, ulteriori attività di decontaminazione dirette alla riqualificazione urbanistica dell'area.

Nella lettera SG-Grefe (2015)D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione ha concluso che le Autorità italiane non avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola di tale discarica, giacché dal documento d'appoggio inviato alla Commissione nel giugno 2015 (vale a dire la nota della Regione Emilia-Romagna 284415 del 4/5/2015) non risultava che i lavori di "messa in sicurezza" e decontaminazione di cui alle precedenti lettere c) e d) fossero stati iniziati e ultimati e che, dunque, fosse stato raggiunto il necessario livello di decontaminazione definitiva del sito.

In assenza di elementi nuovi, tale valutazione è stata sostanzialmente riconfermata dai servizi della Commissione nella lettera SG-Grefe (2016) D/1687, inviata all'Italia il 9 febbraio 2016.

⁴ Si veda la nota del Comune di San Giovanni in Persiceto del 13/6/2013, a sua volta allegata alla nota della Regione Emilia-Romagna 176589 del 12/7/2013, trasmessa alla Commissione mediante nota della Rappresentanza permanente d'Italia 7352 del 29/7/2013 (Ares(2013)2866408).

Il 2 giugno 2016, mediante la nota del Ministero dell'Ambiente 0011975/GAB del 31/5/2016, sono stati inviati ai servizi della Commissione ulteriori documenti riguardanti il sito Razzaboni. Tali documenti comprendono, in particolare, una "Relazione di riscontro all'ingiunzione di pagamento della sanzione relativa al secondo semestre" e tre allegati, intitolati, rispettivamente, "Certificato di collaudo area MISE", "Relazione conclusiva degli interventi effettuati in attuazione del progetto di messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso" e "Relazione sulla qualità delle acque esterne al sito Razzaboni". Da tali documenti si desume quanto segue:

- con riferimento al "primo stralcio" (vale a dire la "messa in sicurezza di emergenza" avente ad oggetto i rifiuti industriali rinvenuti nel sito nel 2001) risulta dimostrato che è stato completato nel 2009;
- con riferimento al "secondo stralcio" (vale a dire la "messa in sicurezza" avente ad oggetto gli ulteriori rifiuti industriali rinvenuti nel sito non solo nel 2010, ma anche nel 2012), le Autorità italiane, dopo aver nuovamente sollevato l'argomento secondo cui per tali rifiuti, ritrovati successivamente alla sentenza della Corte del 2007, non può essere previsto il pagamento della pena pecuniaria in quanto non possono ritenersi oggetto dell'inadempimento contestato, hanno comunicato che tali rifiuti sono stati rimossi e che nell'area permangono solo alcuni quantitativi di rifiuti inerti e non pericolosi autorizzati per il riutilizzo in situ ai fini del ripristino ambientale dell'area. L'allegato 2, contenente la "Relazione conclusiva degli interventi effettuati in attuazione del progetto di messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso", conferma tale affermazione;
- infine, per quanto riguarda il "terzo stralcio" di lavori (vale a dire le ulteriori attività di decontaminazione cui dovrebbero essere stati sottoposti i rifiuti industriali già oggetto della "messa in sicurezza di emergenza" completata nel 2009), le Autorità italiane spiegano che tali interventi non erano destinati alla decontaminazione dell'area, già in condizioni di sicurezza, ma alla sua riqualificazione urbanistica. In risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi, le Autorità italiane hanno fornito ulteriori dettagli sugli interventi di riqualificazione urbanistica progettati per l'area (ad es. realizzazione di un parco fotovoltaico, rinaturalizzazione dell'area) e sulle risorse finanziarie individuate e stanziare per la loro realizzazione.

Alla luce degli aggiornamenti forniti dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che la documentazione fornita garantisce il soddisfacimento del requisito iii). Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, in particolare dei dati relativi agli interventi effettuati per il secondo stralcio dei lavori e al monitoraggio delle acque, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

12. Per quanto riguarda la discarica di Falvaterra-località Farneto (Lazio), la documentazione d'appoggio (Determinazione dirigenziale dell'Ufficio tecnico del Comune di Falvaterra n. 3 del 22 febbraio 2016) dimostra che le Autorità italiane hanno provveduto a rimuovere i rifiuti nel 2013 e che, data la conformazione geologica (presenza in affioramento di

roccia costituita da calcari, assenza di terreno superficiale campionabile e di falda superficiale), è accertata la mancata presenza di inquinamento nell'area.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

13. Per quanto riguarda la discarica di Casalvieri-località Rosselli (Lazio), la documentazione d'appoggio (Determina dirigenziale dell'Ufficio tecnico del Comune di Casalvieri n. 84 del 24 maggio 2016) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una "messa in sicurezza d'emergenza", con rimozione completa dei rifiuti e rimozione del vecchio telo di impermeabilizzazione. Le analisi effettuate a seguito della rimozione dei rifiuti non hanno rilevato livelli di contaminazione superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) consentite dal D. Lgs 152/2006.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

14. Per quanto riguarda la discarica di Arpino-Iacotta-Vallefredda (Lazio), la documentazione d'appoggio (Nota del Ministero dell'Ambiente n. 0012138 del 7 giugno 2016 contenente la Determinazione dirigenziale del Servizio di gestione del territorio del Comune di Arpino n. 5187/3 del 31 maggio 2016) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di una "caratterizzazione" e una "analisi di rischio sito-specifica" – hanno effettuato una "messa in sicurezza d'emergenza" del sito. La contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

15. Per quanto riguarda la discarica di Toirano-Giasso (Liguria), la documentazione d'appoggio (Certificazione della Provincia di Savona n. 2016/156 del 6 maggio 2016) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una "caratterizzazione" e una "analisi di rischio sito-specifica", decidendo poi di procedere alla "messa in sicurezza permanente" dell'area, completata il 3 maggio 2016. Da detta certificazione risulta altresì che nella matrice suolo sono presenti alcuni inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti legislativi, "ancorché nel range di incertezza dello strumento analitico". A giudizio delle Autorità italiane ciò non comporta un rischio per la salute umana e per l'ambiente. A tale proposito, sono previsti a scopo cautelativo una serie di adempimenti di monitoraggio e di controllo.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

16. Per quanto riguarda la discarica di Pertusola-Lerici (Liguria), occorre rilevare, in primo luogo, che si tratta di una delle 14 discariche (sulle 198 dichiarate dalla Corte in violazione delle Direttive 7/442 e 91/689) contenenti **rifiuti pericolosi**.

La documentazione d'appoggio (Decreto Regione Liguria n. 2259 del 24 maggio 2016) indica che a seguito di un sopralluogo dell'ARPAL è stato accertato che il sito è stato messo in sicurezza e che le diverse matrici ambientali non sono state contaminate.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

17. Per quanto riguarda la discarica Ipodec-La Spezia (Liguria), ricompresa nell'ex SIN Pitelli, occorre rilevare, in primo luogo, che si tratta di una delle 14 discariche (sulle 198 dichiarate dalla Corte in violazione delle Direttive 7/442 e 91/689) contenenti **rifiuti pericolosi**.

La documentazione d'appoggio (Decreto Regione Liguria n. 2258 del 24 maggio 2016) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di una “caratterizzazione” e una “analisi di rischio sito-specifica” – hanno effettuato la messa in sicurezza permanente del sito. La contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

18. Per quanto riguarda la discarica Ruffino-Pitelli La Spezia (Liguria), ricompresa nell'ex SIN Pitelli, occorre rilevare, in primo luogo, che si tratta di una delle 14 discariche (sulle 198 dichiarate dalla Corte in violazione delle Direttive 7/442 e 91/689) contenenti **rifiuti pericolosi**.

La documentazione d'appoggio (Decreto Regione Liguria n. 2260 del 24 maggio 2016) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una “caratterizzazione” e una “analisi di rischio sito-specifica”, a cui è seguita la “messa in sicurezza permanente” del sito. La contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

19. Per quanto riguarda la discarica di Valdaro Mantova (Lombardia) occorre rilevare, in primo luogo, che tale discarica (collocata all'interno del SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico”) è una delle 14 discariche (sulle 198 dichiarate dalla Corte in violazione delle Direttive 7/442 e 91/689) contenenti **rifiuti pericolosi**.

Essa è localizzata all'interno di un'area più ampia, costituita da una vasca di colmata di circa 10 ha, realizzata tra il 1975 e il 1976, in cui erano stati depositati sedimenti di dragaggio del fiume Mincio. Nel 2002, il Corpo Forestale dello Stato rilevava un deposito abusivo di rifiuti, in parte pericolosi, in un'area che costituiva una porzione limitata (circa 2000 mq) rispetto a quella della vasca di colmata.

Dalla documentazione d'appoggio (Decreto Regione Lombardia n. 4454 del 19 maggio 2016 e, in particolare, dalla nota del Corpo Forestale dello Stato n. 2304 del 19/10/2015 ad essa allegata), risulta che già nel 2008 il corpo Forestale dello Stato aveva rilevato che l'area era stata ripristinata, comunicandolo al Ministero dell'Ambiente. Un sopralluogo

effettuato nell'ottobre 2015 riconfermava l'avvenuta rimozione del deposito abusivo di rifiuti.

Inoltre, la documentazione d'appoggio dimostra che il monitoraggio effettuato sul terreno e sulla qualità delle acque sotterranee non ha evidenziato alcuna contaminazione.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

20. Per quanto riguarda la discarica di Serravalle Scrivia-La Luminosa (Piemonte) occorre rilevare anzitutto che tale discarica (ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale Ecolibarna) è una delle 14 discariche contenenti **rifiuti pericolosi**.

Nella lettera SG-Greffe 2016D/1687 inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, i servizi della Commissione hanno rilevato che dalle informazioni trasmesse dalle Autorità italiane alla Commissione in data 19/2/2013⁵ risultava che i lavori di decontaminazione della discarica Serravalle Scrivia-La Luminosa erano stati suddivisi in due lotti e che, mentre i lavori del primo lotto (caratterizzato da rifiuti e terreno contaminato) erano stati ultimati nel 2010, con esecuzione di una "messa in sicurezza permanente", nel dicembre 2012 i lavori del secondo lotto (caratterizzato da terreno contaminato, ma non da rifiuti) dovevano ancora essere avviati.

Di conseguenza, la Commissione concludeva che le Autorità italiane non avevano dimostrato il soddisfacimento del requisito iii), in quanto non avevano fornito evidenze del completamento di tutti i lavori pianificati e del raggiungimento del necessario livello di decontaminazione del sito. Inoltre, poiché si trattava di una delle 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi, i servizi della Commissione rilevavano altresì il mancato soddisfacimento del requisito ii) (catalogare e identificare i rifiuti pericolosi contenuti nella discarica).

Dalla documentazione d'appoggio inviata il 2 giugno 2016 (Nota della Regione Piemonte del 16 maggio 2016 e Nota tecnica del Politecnico di Torino) risulta che i lavori del secondo lotto, consistenti nella prosecuzione nel diaframma plastico impermeabile, allo

⁵Il 19/2/2013 le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione, nell'ambito della presente procedura d'infrazione 2003/2077, una tabella Excel (intitolata "2013_02_19 allegato alla nota 12535 aggiornato a dicembre") contenente informazioni aggiornate al dicembre 2012 sullo stato di avanzamento dei lavori necessari per mettere in regola le discariche oggetto del caso. Tale comunicazione delle Autorità italiane è stata registrata dai servizi della Commissione con rif. Ares (2013)2282248) e versata agli atti della procedura di infrazione 2003/2077. In tale tabella Excel, con riferimento alla discarica Serravalle Scrivia-La Luminosa si leggeva quanto segue:

"Per quanto attiene, più specificatamente, le aree interessate dalla discarica (zona A, B dell'allegato 4), queste sono state oggetto dei lavori del c.d. "lotto 1", consistenti nella realizzazione di un diaframma plastico impermeabile della lunghezza di 250 metri, posto a monte idrogeologico del sito, finalizzato ad intercettare le acque di falda sotterranee in entrata nell'area, limitando quindi il contatto delle stesse con i rifiuti ed i suoli inquinati esistenti al suo interno. Tale intervento è stato concluso nell'aprile 2010.

Il 28 novembre 2012, nel corso di una conferenza di servizi svoltasi presso la Sede della Profettura di Alessandria, è stato approvato il progetto definito dei lavori del c.d. "lotto 2", consistenti nella prosecuzione, per circa 430 metri, del diaframma plastico già realizzato allo scopo di procedere alla completa cinturazione delle aree e conseguentemente minimizzare il trasporto delle sostanze contaminanti a valle della zona dello stabilimento.

Attualmente sono ricoperte da una membrana HDPE che garantisce l'allontanamento delle acque meteoriche, evitandone l'infiltrazione nei terreni contaminati.

Al fine di ottenere la messa in sicurezza definitiva di tale parte dell'area il presidio sopra descritto dovrà essere costituito da un capping definitivo realizzato in conformità ai disposti del d.lgs. n. 36/2003".

scopo di procedere alla completa cinturazione dell'area e conseguentemente minimizzare il trasporto delle sostanze contaminanti a valle della zona dello stabilimento sono tuttora in fase di progettazione esecutiva. Quindi, i lavori afferenti al secondo lotto, diretti a eliminare le conseguenze nocive derivanti dal deposito di rifiuti pericolosi nel sito, non sono ancora iniziati.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno dimostrato la piena soddisfazione del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito che contiene rifiuti pericolosi.

21. Per quanto riguarda la discarica di Racalmuto-Oliva Troiana (Sicilia), la documentazione d'appoggio (Autocertificazione n. 4558 del 15 marzo 2016) indica che i lavori di ripristino della discarica sono stati eseguiti e che la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).

Tuttavia, se tale documentazione, da una parte, dichiara che "i lavori di ripristino della ex discarica sita in Racalmuto in c/da Oliva Troiana sono stati regolarmente eseguiti", dall'altra, e a differenza di quanto avviene in casi analoghi contenuti nella presente nota, non fornisce informazioni circa il tipo di interventi eseguiti nell'ambito del ripristino della ex discarica. Inoltre, non è chiaro se la "caratterizzazione" sia stata eseguita e se in base ai risultati di essa avrebbero dovuto essere intrapresi ulteriori lavori al fine di assicurare il livello necessario di decontaminazione definitiva del sito.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno dimostrato la piena soddisfazione del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

22. Per quanto riguarda la discarica di Pietrasanta-Mandriato (Toscana), occorre ricordare che, nella lettera SG-Greffè (2016) D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, la Commissione concludeva che le Autorità italiane non avevano dimostrato la messa in regola di tale discarica, giacché l'ipotesi avanzata secondo la quale i superamenti rilevati nelle CSC non erano riconducibili alla presenza di rifiuti non era suffragata da uno studio o un'analisi in grado di giustificarla oggettivamente.

La documentazione d'appoggio (Determine dell'Ufficio tecnico del Comune di Pietrasanta n. 2016/1850 del 24 maggio 2016) indica che i rifiuti sono stati rimossi e che il sito non è stato contaminato. Inoltre, la relazione ARPAT, inviata a supporto, descrive il sostrato geologico del sito, fornendo elementi a sostegno dell'ipotesi per cui i superamenti nelle CSC sarebbero dovuti all'intensa mineralizzazione del terreno.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

23. Per quanto riguarda la discarica di Scardaccia-Stazzema (Toscana), la documentazione d'appoggio (Determina dell'Ufficio tecnico del Comune di Stazzema n. 100 del 26 aprile 2016) dimostra che dopo aver proceduto alla "caratterizzazione" dei rifiuti, si è provveduto alla rimozione degli stessi, giudicando non necessaria una bonifica del sito.

La relazione ARPAT allegata attesta che il superamento delle CSC rilevato in alcuni campioni del fondo scavo non è da ricollegare a situazioni di inquinamento di origine antropica, poiché in campioni di terreno prelevati in aree esterne al sito della ex discarica, senza impatto antropico, la concentrazione di arsenico risulta parimenti superiore alle CSC.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

24. Per quanto riguarda la discarica di Peschici-Madonna di Loreto (Puglia), occorre ricordare che nella lettera SG-Greffe(2016)D/1687 inviata alle Autorità italiane l'8 febbraio 2016, la Commissione concludeva che le Autorità italiane non avevano dimostrato la messa in regola di tale discarica giacché la documentazione d'appoggio (Determinazione del Comune di Peschici n. 339 del 16 dicembre 2015) non consentiva di capire se fossero state eseguite analisi volte a stabilire se i rifiuti avevano contaminato il sito. Gli esiti di campionamento ARPA Puglia n. A009 del 20 maggio 2016, inviati come documentazione d'appoggio oltre alla Determinazione del Comune di Peschici n. 339 del 16 dicembre 2016, dimostrano che, dopo il "piano di caratterizzazione" e la "bonifica" del sito con rimozione dei rifiuti, sono state effettuate delle analisi che attestano che la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2015 al 2 giugno 2016)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste

198, contengono rifiuti pericolosi⁶) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nelle lettere inviate in precedenza alle Autorità italiane⁷ la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 45 discariche relativamente alle quali era stata dimostrata l'avvenuta messa in regola. Di conseguenza, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 39 800 000 – EUR 800 000 – EUR 5 600 000 =) EUR 33 400 000.

Per il terzo semestre, mediante comunicazioni inviate il 2/6/2016 e il 23/6/2016, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 24 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (147 – 24 =) 123 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 123 discariche.

Per quanto riguarda le 24 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 22 discariche:

1) Pennadomo-Fonte Canale (Abruzzo); 2) San Giovanni Lipioni-Malvò (Abruzzo); 3) San Salvo-Bosco Mottice (Abruzzo); 4) Monteodorisio-Cantalupo (Abruzzo); 5) Campana-Pietragrossa (Calabria); 6) Firmo-Sciolle (Calabria) (contiene **rifiuti pericolosi**); 7) Pietrapaola-Villari (Calabria); 8) Soveria Simeri-Smeriglio (Calabria); 9) Falconara Albanese-Manche (Calabria); 10) San Giorgio del Sannio (Campania); 11) San Giovanni in Persiceto-via Samoggia 26 (sito Razzaboni) (Emilia-Romagna) (contiene **rifiuti pericolosi**); 12) Falvaterra-località Farneto (Lazio); 13) Casalvieri Località Rosselli (Lazio); 14) Arpino-Iacotta-Vallefredda (Lazio); 15) Toirano-Giasso (Liguria); 16) Pertusola-Lerici (Liguria)(contiene **rifiuti pericolosi**); 17) Ipodec-La Spezia (Liguria) (contiene **rifiuti pericolosi**); 18) Ruffino-Pitelli La Spezia (Liguria) (contiene **rifiuti pericolosi**); 19) Valdaro Mantova (Lombardia) (contiene **rifiuti pericolosi**); 20) Pietrasanta-Mandriato (Toscana); 21) Scardaccia-Stazzema (Toscana); 22) Peschici-Madonna di Loreto (Puglia). Di queste 22 discariche, 6 contengono rifiuti pericolosi. Pertanto, **dall'importo di EUR 33 400 000** (la penalità pagata per il secondo semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il terzo semestre successivo alla sentenza) **occorre detrarre un importo di (EUR 400 000 x le 6 discariche contenenti rifiuti pericolosi =) EUR 2 400 000 nonché un importo di (EUR 200 000 x le 16 discariche non contenenti rifiuti pericolosi =) EUR 3 200 000.**

⁶ Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli); 6) La Spezia-Pitelli IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

⁷ SG-Greffe (2015)D/7992 e SG-Greffe(2016)D/1687.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2015 al 2 giugno 2016) ammonta a (EUR 33 400 000 – EUR 2 400 000 – EUR 3 200 000 =) EUR 27 800 000.

ALLEGATO 2

**Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione
allo scadere del terzo semestre successivo alla sentenza (3/12/2015-2/6/2016)**

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Bellante	S. Arcangelo Bellante	
2.	Colledimacine	Mozzone	
3.	Pizzoli	Caprarecci	
4.	Montebello sul Sangro	Colle Marzucco / Quercia della Sera	
5.	Balsorano	Ricoppi	
6.	Casalbordino	S. Gregorio	
7.	Castel di Sangro	Pera Papera / Le Pretare	
8.	Castiglion Messer Marino	Vischiara	
9.	Celenza sul Trigno	Difesa	
10.	Cepagatti	Contrada Aurora	
11.	Fraine	S. Biagio	
12.	Lama dei Peligni	Cieco	
13.	Ortona dei Marsi	Fosso S. Giorgio	
14.	Palena	Carrera	
15.	Penne	Colle Freddo	
16.	S. Valentino in Abruzzo Citeriore	Il Fossato	
17.	Taranta Peligna	Colle M	
18.	Torrebruna	Civitella	
19.	Vasto	Vallone Maltempo	
20.	Vasto	Lota	

[Basilicata/] Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	[Matera/] Altamura	Sgarrone	Trattasi del sito identificato alle coordinate 638104 est e 4513300 nord. Dalle informazioni trasmesse dalle Autorità italiane nel dicembre 2015 risulta che tale sito ricade nel comune di Altamura (Puglia) e non nel comune di Matera (Basilicata).

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Amantea	Grassullo	
2.	Belmonte Calabro	S. Caterina	
3.	Belmonte Calabro	Manche	
4.	Colosimi	Colle Fratantonio	
5.	Longobardi	Tremoli Tosto	
6.	Mormanno	Ombrele	
7.	Pietrapaola	Camigliano	
8.	Sanginetto	Timpa di Civita	
9.	Tortora	Sicilione	
10.	Verbicaro	Acqua dei Bagni	
11.	Badolato	S. Marini	
12.	Davoli	Vasi	
13.	Magisano	Finoieri	
14.	Martirano	Ponte del Soldato	
15.	Petronà	Pantano Grande	
16.	Sellia	Aria	
17.	Taverna	Terrazzo	

18.	Reggio di Calabria	Malderiti	
19.	Acquaro	Carrà	
20.	Gerocarne	Lapparni	
21.	Joppolo	Colantoni	
22.	Pizzo	Marinella	
23.	Ricadi	Riaci	
24.	Sana Calogero	Papaleo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	1 delle discariche campane, mai identificata dalle Autorità italiane, contiene rifiuti pericolosi
1.	Airola	Monticello	
2.	Andretta	Frascineto	
3.	Apice	Calvano	
4.	Baronissi	Cariti	
5.	Baselice	Contrada Lavacchio / Macchie	
6.	Bellosguardo	Macchie / Cucco	
7.	Benevento	V. Ponte Valentino	
8.	Caggiano	S. Giovanni	
9.	Casalduni	Capitorto	
10.	Casamicciola Terme	Cretaio, ex cava Pozzillo	
11.	Castelpagano	Campo delle Corte	
12.	Castelvetere in Val Fortore	Lama Grande	
13.	Centola	Canneto	
14.	Cusano Mutri	Battitella	
15.	Durazzano	Fosso delle Nevi	
16.	Foiano di Val Fortore	V. Pisciarello Reaglia	

17.	Gioi	Cimitero – Cupone	
18.	Gioia Sannitica	Petrino – Colle Ducito	
19.	Magliano Vetere	Lavanghe	
20.	Melizzano	Scarrupa	
21.	Montefalcone di Val Fortore	Toppo Pagliano	
22.	Monteverde	Area Forcelle	
23.	Morcone	Sassinora	
24.	Pagani	Torretta	
25.	Pesco Sannita	Lame	
26.	Pietrelcina	S. Giuseppe Cannavino	
27.	Puglianello	Marrucaro	
28.	Sacco	Schiavi	
29.	S. Lupo	Defenzola	
30.	S. Mauro La Bruca	Sferracavallo	
31.	S. Pietro al Tanagro	Fossa Magliana – ex discarica Pastena	
32.	S. Croce del Sannio	Contrada chiusa Barricelli	
33.	S. Agata de' Goti	Palmentata	
34.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocecchia	
35.	S. Arsenio	Difese	
36.	Sarno	Cappella di Siano	
37.	Sassinoro	Valle	
38.	Solopaca	C. da Bolla	
39.	Stio	Diestro	
40.	Teggiano	Corticato	
41.	Tocco Caudio	Paudone	
42.	Villamaia	Formulano	
43.	Rotondi	Cavone S. Stefano	
44.	Calvi	Matiano	

45.	Giffoni Valle Piana	Sardoni	
-----	---------------------	---------	--

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Oriolo Romano	Ara S. Baccano	
2.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi
3.	Aquino	Aquino, aeroporto	
4.	Campoli Appennino	Campoli App. Lacerno V. Ramona	
5.	Filettino	Cerreta	
6.	Monte S. Giovanni Campano	Monte Castellone	
7.	Patrica	Valesani	
8.	Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
9.	Trevi nel Lazio	Carpineto	
10.	Vignanello / Gallese	Punta delle Monache	
11.	Villa Latina	Camponi	
12.	Campoli Appennino	Rave di Sacco	

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti pericolosi

Piemonte	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Serravalle Scrivia	La Luminosa	contiene rifiuti pericolosi

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Satriano	Mezzana La Terra	
2.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
3.	Binetto	Pezze di Campo	

4.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	
5.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
6.	Scorrano	Masseria Calò	
7.	Supersano	Masseria Macri	
8.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	S. Filippo del Mela	Contrada S. Agata	
2.	Cammarata	Contrada S. Martino	
3.	Racalmuto	Oliva Troiana	
4.	Siculiana	Contrada Scalilli	
5.	Leonforte	Contrada Tumminella	
6.	Augusta	Campo sportivo	
7.	Paternò	Contrada Petulenti	
8.	Monreale	Contrada Zabbia	
9.	Mistretta	Contrada Muricello	
10.	Cerda	Contrada Caccione	
11.	Priolo Gargallo	Penisola Magnisi	contiene rifiuti pericolosi

Toscana	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Isola del Giglio	Le Porte	

Umbria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Gualdo Tadino	Vigna Vecchia	contiene rifiuti pericolosi

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	

2.	Mira	V. Teramo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Area Sordon	
5.	Venezia	Malcontenta	
6.	Venezia	Area Miatello	
7.	Venezia	Moranzani B.	
8.	Sernaglia della Batta	Masarole	

TOTALE: 133 discariche ancora non conformi